

Bruxelles, 15 gennaio 2018 (OR. en)

5314/18

### PECHE 4

## **NOTA DI TRASMISSIONE**

| Origine:       | Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea  |
|----------------|---|
| Data:          | 12 gennaio 2018   |
| Destinatario:  | Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea   |
| n. doc. Comm.: | COM(2018) 9 final   |
| Oggetto:       | RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (CE) n.762/2008 relativo alle statistiche europee sull'acquacoltura |

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 9 final.

All.: COM(2018) 9 final

5314/18 sp

DGB 2A IT



Bruxelles, 12.1.2018 COM(2018) 9 final

[...]

# RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (CE) n.762/2008 relativo alle statistiche europee sull'acquacoltura

IT IT

#### 1. Contesto

Il regolamento (CE) n. 762/2008, del 9 luglio 2008, relativo alla trasmissione di statistiche sull'acquacoltura da parte degli Stati membri¹ è stato modificato dal regolamento (UE) n. 1350/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che modifica taluni atti legislativi nel settore delle statistiche dell'agricoltura e della pesca² per allineare i poteri di attuazione al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 762/2008 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati. Tale potere può essere esercitato al fine di tenere conto degli sviluppi economici e tecnici. Gli atti delegati possono modificare l'allegato I per adeguare le definizioni alle modifiche delle definizioni internazionali nonché gli allegati da II a VI.

A norma dell'articolo 9 *bis*, paragrafo 2, il potere di adottare atti delegati è conferito per un periodo di cinque anni a decorrere dal 10 gennaio 2014. Questo potere è tacitamente prorogato per periodi di cinque anni, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga.

La Commissione è tenuta a elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La presente relazione adempie a tale obbligo.

## 2. ESERCIZIO DEL POTERE DI ADOTTARE ATTI DELEGATI CONFERITO ALLA COMMISSIONE A NORMA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 762/2008

La Commissione non ha ancora esercitato il potere di adottare atti delegati conferitole dal regolamento (CE) n. 762/2008.

Fino al momento della trasmissione della presente relazione, la raccolta di dati a norma del regolamento (CE) n. 762/2008 è stata stabile e le definizioni internazionali non sono cambiate. Di conseguenza la Commissione non ha ancora ritenuto necessario esercitare il potere di adottare atti delegati.

### 3. Conclusioni

La Commissione non ha esercitato finora il potere di adottare atti delegati conferitole dal regolamento (CE) n. 762/2008.

La Commissione ritiene che essa dovrebbe continuare a detenere tale potere, poiché è possibile che in futuro debba adottare un atto delegato per modificare gli allegati da I a IV del regolamento sopraindicato, al fine di soddisfare le esigenze degli utilizzatori di dati nell'ambito della futura politica comune della pesca o di adeguare le definizioni alle modifiche delle definizioni internazionali.

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> GU L 218 del 13.8.2008.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> GU L 351 del 21.12.2013.